



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1160 del 29/12/2021

OGGETTO: Accordi contrattuali privato accreditato ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. disciplina di patologia clinica. Provvedimenti primo semestre 2022

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: Accordi contrattuali privato accreditato ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. disciplina di patologia clinica. Provvedimenti primo semestre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato, Trasporti sanitari e riabilitazione, di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 1081 del 12/12/2019;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

Premesso:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinques

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza, produttività e competitività;

Richiamata la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [L. 23 ottobre 1992 n. 421](#)) e nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie

anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio.

Ricordato che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Dato atto che con deliberazione n. 1081 del 23.12.2020 si era proceduto al rinnovo dei contratti con le strutture private accreditate nella disciplina di patologia clinica fino al 31/12/2021 (con possibilità di proroga per un ulteriore anno);

Verificato che il Laboratorio Lenzi (ambito ex USL 5) ha cessato l'attività;

Preso atto dell'art. 29 del D.L. 73/2021 che prevede:

“Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 2”

Dato atto che la Regione Toscana ha avviato un tavolo di lavoro per l'applicazione di detta normativa;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora pervenuti indirizzi definitivi in merito a tale ipotizzata riorganizzazione;

Ritenuto pertanto di procedere, avvalendosi della possibilità prevista dal contratto, alla proroga per sei mesi dei contratti in essere con i laboratori analisi di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri positivi in merito del Direttore Sanitario e amministrativo come da comunicazioni del 22/12/2021 conservate agli atti, nonché la relazione della Dr.ssa Elisabetta Stenner Direttore dell'Area Omogenea Dipartimentale Laboratorio ;

Dato atto che il presente atto non comporta aumento di spesa rispetto all'anno precedente;

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 nonché proponente dell'atto è il Direttore della struttura U.O.C. Privato accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione che con la sottoscrizione del medesimo attesta l'assenza di conflitti di interessi;

Fatto presente che presso la U.O. Scrivente è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla proroga semestrale degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Patologia clinica per gli importi contrattuali (valore lordo di produzione) a fianco di ciascun istituto riportati nella tabella allegato a) di parte integrante e sostanziale;
2. Di designare/confermare i legali rappresentanti delle strutture sopra individuate responsabili esterni del trattamento dei dati per tutte le attività sanitarie e amministrative, gestione delle impegnative, flussi, comunicazioni, referti, conservazione nei termini di legge, utilizzo dei gestionali ed anagrafiche e ogni e qualsiasi attività connessa all'esecuzione del contratto ai sensi ed effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati" ed in particolare della Parte II, Titolo V, Capo III e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento Ue 2016/679 in quanto direttamente applicabile negli Stati membri
3. di dare atto che le proroghe hanno decorrenza 01/01/2022 e termine 30/06/2022;
4. di dare atto che la spesa prevista per il primo semestre 2022 è pari ad € 129.110 (valore lordo di produzione) da imputarsi al conto 31020324 del bilancio di previsione 2022 in corso di formazione e che dovrà prevedere la necessaria disponibilità, non prevedendo il presente atto maggiori oneri rispetto al 2021;
5. di dare incarico all'UO alla U.O.UO Rapporti istituzionali e gestione documentale di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
6. di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per garantire la continuità dell'erogazione del servizio all'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 29/12/2021 al giorno 13/01/2022.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia